



AVVISO PUBBLICO

Concessione di un contributo una tantum a sostegno del pagamento della TARI 2026 per le utenze domestiche

Art. 1 - Finalità e natura del contributo

Il Comune di Loreto, nell'ambito delle proprie politiche sociali e di sostegno ai nuclei familiari in condizioni economiche più fragili, istituisce per l'anno 2026 un contributo economico una tantum parametrato alla spesa TARI dovuta per l'utenza domestica relativa all'abitazione di residenza.

Il contributo è finanziato con risorse del bilancio comunale ed è autonomo rispetto alla disciplina tributaria della TARI. Esso non determina riduzione, esenzione, compensazione o modifica dell'obbligazione tributaria, che resta integralmente dovuta secondo la normativa e il regolamento comunale vigenti. La TARI 2026 è pertanto liquidata e riscossa per l'intero importo dovuto; il beneficio è erogato separatamente dal Comune secondo i requisiti, la graduatoria e i limiti stabiliti dal presente Avviso.

La misura è adottata ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al fine di ampliare la platea dei nuclei familiari sostenuti con risorse comunali, il contributo è destinato ai nuclei che non abbiano già beneficiato nel 2026 del bonus sociale rifiuti nazionale riferito all'anno 2025. Per assicurare omogeneità di trattamento rispetto alla misura nazionale, anche il presente Avviso assume quale parametro economico l'ISEE riferito all'anno 2025, secondo quanto precisato all'articolo 4.

Art. 2 - Dotazione finanziaria e copertura della misura

La dotazione finanziaria iniziale destinata alla misura è stabilita in euro 10.000,00.

Le risorse destinate alla misura sono stanziare su apposito capitolo del bilancio comunale e restano estranee al Piano economico finanziario del servizio rifiuti e alla copertura tariffaria della TARI.

La dotazione potrà essere incrementata con successivo provvedimento qualora si rendano disponibili ulteriori risorse. Se l'incremento interviene prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, le ulteriori risorse concorrono alla determinazione dei contributi spettanti. Qualora intervenga successivamente, ma prima della conclusione del procedimento di erogazione, le risorse aggiuntive sono utilizzate, senza riapertura dei termini, per integrare l'eventuale contributo parziale dell'ultimo beneficiario finanziato e, successivamente, per lo scorrimento della graduatoria.

La dotazione disponibile costituisce limite massimo di spesa. L'ammissione in graduatoria non attribuisce diritto al contributo in assenza di risorse sufficienti.

Art. 3 - Beneficiari e utenza agevolabile

Possono presentare domanda i soggetti residenti nel Comune di Loreto che, alla data di presentazione della domanda e alla data di concessione del contributo, risultino associati a un'utenza TARI domestica relativa all'abitazione di residenza e appartengano a un nucleo per il quale sia disponibile l'ISEE 2025 di cui all'articolo 4.

La domanda può essere presentata dall'intestatario dell'utenza TARI oppure da altro componente maggiorenne del medesimo nucleo familiare residente nell'abitazione cui l'utenza si riferisce. Il contributo è attribuito al nucleo familiare e non al singolo componente.

È ammessa una sola domanda riferita alla medesima attestazione ISEE 2025. Qualora siano presentate più domande riferite allo stesso nucleo ISEE 2025 entro il termine, è considerata valida l'ultima domanda regolarmente presentata, che sostituisce le precedenti.

Il contributo riguarda esclusivamente l'utenza domestica relativa all'abitazione di residenza. In caso di cambio di residenza all'interno del Comune di Loreto nel corso del 2026, la base di calcolo è costituita dalla TARI



complessivamente dovuta, per i rispettivi periodi di occupazione, sulle utenze domestiche riferite alle abitazioni di residenza succedutesi nel medesimo anno.

In caso di acquisizione della residenza nel Comune di Loreto nel corso del 2026, provenendo da altro Comune, il contributo è calcolato esclusivamente sulla TARI dovuta al Comune di Loreto per il periodo di effettiva occupazione dell'abitazione di residenza.

Art. 4 - ISEE 2025 di riferimento

Ai fini dell'ammissione e della formazione della graduatoria rileva esclusivamente l'attestazione ISEE ottenuta nell'anno 2025 sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata nel medesimo anno, in coerenza con il parametro temporale utilizzato per il bonus sociale rifiuti nazionale relativo all'anno 2025 ed erogato nel 2026.

Il valore ISEE 2025 preso a riferimento deve essere non superiore a euro 25.000,00. Non rilevano, ai fini della presente misura, attestazioni ISEE riferite a DSU presentate nell'anno 2026, né variazioni dell'ISEE intervenute successivamente al 2025.

Qualora nel corso del 2025 siano state presentate più DSU e siano state ottenute più attestazioni ISEE, si considera l'attestazione riferita all'ultima DSU utile dell'anno 2025, secondo il criterio utilizzato per l'individuazione del nucleo nell'ambito del bonus sociale rifiuti nazionale.

La mancanza di un'attestazione ISEE 2025 non è sanabile mediante la presentazione di una nuova DSU nel 2026. Restano ammesse esclusivamente le rettifiche documentate di omissioni o difformità riferite alla DSU originariamente presentata nel 2025, purché non comportino la sostituzione del parametro temporale assunto dal presente Avviso.

Il richiedente indica nella domanda gli estremi dell'attestazione ISEE 2025 e della relativa DSU e, ove richiesto dall'Ufficio o non acquisibile d'ufficio, ne produce copia.

Art. 5 - Requisito relativo alla disponibilità immobiliare

Alla data di presentazione della domanda e alla data di concessione del contributo il richiedente e i componenti del nucleo familiare cui la domanda si riferisce non devono risultare titolari, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su più di una unità immobiliare a destinazione abitativa nel territorio nazionale.

Ai fini del requisito si considera il numero delle unità immobiliari abitative sulle quali sussiste uno dei diritti indicati nel comma precedente, indipendentemente dal numero o dalla misura delle quote possedute dai componenti del nucleo. Le pertinenze dell'abitazione non sono considerate autonome unità abitative. Il requisito è soddisfatto anche dal nucleo che non possiede alcuna abitazione.

Il possesso del requisito è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni rese attraverso le banche dati legalmente accessibili.

Art. 6 - Esclusione dei nuclei già beneficiari del bonus sociale rifiuti nazionale

Non possono beneficiare del contributo i nuclei riferiti all'ISEE 2025 per i quali risulti già riconosciuto ed erogato nel 2026 il bonus sociale rifiuti nazionale relativo all'anno 2025.

L'esclusione costituisce un criterio autonomo della presente misura comunale, finalizzato a destinare le risorse disponibili a nuclei che non abbiano già fruito nel 2026 del sostegno nazionale. Essa non deriva da un divieto generale di cumulo previsto dalla disciplina nazionale.

Per i nuclei il cui bonus nazionale è stato gestito dal Comune di Loreto, la verifica è effettuata esclusivamente d'ufficio sulla base degli elenchi, degli esiti e delle risultanze già acquisiti dall'Ente in sede di erogazione del bonus sociale rifiuti nazionale; non è richiesta al richiedente una specifica dichiarazione sulla mancata fruizione.

Qualora il richiedente abbia acquisito la residenza nel Comune di Loreto nel corso del 2026 e il nucleo ISEE 2025 possa essere stato destinatario del bonus nazionale da parte di altro gestore territorialmente competente, il



richiedente dichiara nella domanda l'eventuale avvenuta fruizione del beneficio nazionale, ferma la facoltà del Comune di svolgere i controlli consentiti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Regolarità nei confronti del Comune

Alla data di concessione del contributo il richiedente e gli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare devono risultare in regola, con riferimento alle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, con i crediti scaduti e dovuti al Comune di Loreto a titolo di IMU, TARI e Canone unico patrimoniale, ove applicabili alle rispettive posizioni.

Devono inoltre risultare regolarmente assolti, per il medesimo periodo, gli eventuali crediti comunali scaduti e dovuti relativi a rette e canoni per servizi comunali, compresi trasporto scolastico e mensa scolastica.

Non costituiscono irregolarità le somme oggetto di sospensione, di contestazione non definitivamente definita o di rateizzazione formalmente concessa e regolarmente rispettata.

Qualora l'Ufficio rilevi pendenze regolarizzabili, invita il richiedente a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione al pagamento ovvero alla formalizzazione di una rateizzazione ammessa dalla disciplina comunale. Decorso inutilmente il termine, la domanda è esclusa.

Le verifiche sono effettuate d'ufficio mediante le banche dati comunali.

Art. 8 - Misura e base di calcolo del contributo

Il contributo teorico è determinato in misura pari al 25 per cento della spesa TARI 2026 effettivamente dovuta dal nucleo per l'utenza domestica relativa all'abitazione di residenza, dopo l'applicazione delle eventuali riduzioni o agevolazioni locali già spettanti.

Ai fini del calcolo sono considerate la TARI riferita all'anno 2026 e le componenti perequative applicate alla medesima utenza per lo stesso anno. Sono esclusi il TEFA, le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica o riscossione, gli importi relativi ad attività esterne al servizio rifiuti e i conguagli riferiti ad annualità diverse dal 2026.

Il contributo effettivamente riconosciuto non può superare il 25 per cento della predetta spesa. Esso può risultare inferiore esclusivamente per insufficienza delle risorse disponibili, secondo il criterio di graduatoria previsto dall'articolo 9.

Qualora la spesa TARI 2026 residua, dopo l'applicazione delle riduzioni o agevolazioni spettanti, sia pari a zero, non è riconosciuto alcun contributo.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi dal Comune di Loreto specificamente destinati al ristoro della medesima TARI 2026. Restano ferme le riduzioni o agevolazioni tariffarie già spettanti, che sono considerate nella determinazione della spesa residua di cui al primo comma.

Art. 9 - Formazione della graduatoria e assegnazione delle risorse

Le domande risultate ammissibili sono ordinate in graduatoria secondo il valore dell'ISEE 2025 individuato ai sensi dell'articolo 4, dal più basso al più alto.

In caso di parità di ISEE, precede il nucleo con il maggior numero di componenti risultante dall'attestazione ISEE 2025; in caso di ulteriore parità, precede il nucleo con il maggior numero di componenti minorenni risultante dalla medesima DSU; in caso di ulteriore parità, rileva l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

I contributi sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria nella misura determinata ai sensi dell'articolo 8, fino a esaurimento della dotazione disponibile.

Qualora le risorse si esauriscano in corrispondenza di un beneficiario, a quest'ultimo è riconosciuto il solo importo residuo disponibile. Gli eventuali incrementi successivi della dotazione sono utilizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2.



La graduatoria pubblica riporta esclusivamente il numero di protocollo o altro identificativo della domanda e l'esito della procedura, senza indicazione nominativa dei richiedenti né del valore ISEE.

Art. 10 - Pagamento della TARI 2026 e condizione per la liquidazione

La presentazione della domanda non è subordinata all'integrale pagamento della TARI 2026 e il richiedente non è tenuto ad allegare ricevute di versamento già disponibili nelle banche dati comunali.

Il vigente calendario comunale di pagamento della TARI prevede, per l'anno di riferimento, tre rate con scadenza al 31 luglio, 30 settembre e 1° dicembre, nonché la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre.

Ai fini della presente misura, il contributo può essere liquidato soltanto se la TARI 2026 dovuta per l'utenza o le utenze ammesse risulta integralmente pagata entro il 1° dicembre 2026, data di scadenza dell'ultima rata ordinaria.

Il mancato integrale pagamento entro il 1° dicembre 2026 comporta la decadenza dal contributo. Eventuali rateizzazioni con scadenze successive non differiscono tale termine ai fini della presente misura, ferme restando le relative conseguenze sulla regolarità tributaria secondo la disciplina comunale.

Art. 11 - Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, esclusivamente mediante il portale telematico del Comune di Loreto.

La domanda deve contenere almeno:

- dati identificativi del richiedente e dei componenti del nucleo familiare;
- estremi dell'utenza TARI domestica relativa all'abitazione di residenza e, in caso di cambio di residenza nel corso del 2026 all'interno di Loreto, delle eventuali utenze succedutesi;
- estremi dell'attestazione ISEE 2025 e della relativa DSU, con indicazione del valore utilizzato ai fini della graduatoria; ove l'attestazione non sia acquisibile d'ufficio, il richiedente ne produce copia;
- dichiarazione sostitutiva relativa al requisito patrimoniale di cui all'articolo 5;
- per i soli richiedenti che abbiano acquisito la residenza nel Comune di Loreto nel corso del 2026, dichiarazione sull'eventuale fruizione del bonus sociale rifiuti nazionale 2025 da parte del nucleo presso altro gestore territorialmente competente;
- dichiarazioni sostitutive richieste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- codice IBAN intestato o cointestato al richiedente per l'accredito del contributo.

Non devono essere allegati documenti già detenuti dal Comune o acquisibili d'ufficio presso altre pubbliche amministrazioni, salvo impossibilità tecnica di acquisizione o specifica richiesta istruttoria.

Art. 12 - Istruttoria, concessione e liquidazione

L'Ufficio competente verifica d'ufficio, per quanto acquisibile dalle banche dati disponibili, la residenza, la composizione del nucleo familiare, la posizione TARI, la spesa TARI 2026 rilevante ai fini del contributo, la correttezza dell'ISEE 2025 indicato nella domanda, il requisito patrimoniale, la regolarità nei confronti del Comune e gli ulteriori requisiti previsti dal presente Avviso.

La verifica dell'esclusione prevista dall'articolo 6 è effettuata sulla base degli elenchi e delle risultanze già disponibili presso il Comune a seguito dell'avvenuta erogazione del bonus sociale rifiuti nazionale 2025 nel corso del 2026. Non è prevista la definizione con riserva delle domande per tale profilo. Per i soggetti provenienti da altro Comune si procede anche sulla base della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 11 e degli eventuali controlli consentiti.

Le carenze formali o documentali sanabili possono essere regolarizzate entro dieci giorni dalla richiesta dell'Ufficio. Non sono sanabili la presentazione tardiva della domanda, la mancanza dell'ISEE 2025 richiesto dall'articolo 4, il superamento della soglia di euro 25.000,00 e l'assenza degli altri requisiti sostanziali alla data richiesta dal presente Avviso.



Conclusa l'istruttoria, il Responsabile competente approva la graduatoria definitiva, distinguendo le domande finanziate, quelle ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse e quelle escluse, con relativa motivazione; determina gli importi spettanti sulla base della dotazione disponibile e dispone la concessione dei contributi.

Gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione sono assolti, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, prima della liquidazione, nel rispetto del divieto di diffusione dei dati identificativi delle persone fisiche quando dagli stessi sia desumibile una situazione di disagio economico-sociale.

La liquidazione avviene mediante bonifico sul conto indicato dal beneficiario soltanto dopo la verifica delle condizioni previste dal presente Avviso e dell'integrale pagamento della TARI 2026 entro il 1° dicembre 2026.

Qualora, prima della liquidazione, un beneficiario perda i requisiti, rinunci al contributo o decada per mancato pagamento della TARI 2026 entro il termine stabilito, le risorse rese disponibili sono destinate allo scorrimento della graduatoria nel rispetto dell'ordine originariamente approvato, senza riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

Il contributo è erogato mediante mandato di pagamento a valere sulle risorse stanziato nel bilancio comunale e accreditato sul conto corrente indicato dal beneficiario. L'erogazione non determina alcuno sgravio, storno, compensazione o rettifica della posizione TARI del contribuente, che resta integralmente dovuta e contabilizzata secondo le ordinarie regole del tributo.

Art. 13 - Controlli, decadenza, revoca e recupero

Il Comune effettua controlli, anche successivi all'erogazione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sul possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche mediante le banche dati accessibili all'Amministrazione.

L'accertata insussistenza originaria dei requisiti, la falsità delle dichiarazioni, la percezione indebita del contributo o ogni altra causa di indebita erogazione determinano, secondo la fase procedimentale, l'esclusione, la decadenza o la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente erogate, ferme le ulteriori conseguenze di legge.

Art. 14 - Protezione dei dati personali

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

In considerazione della natura sociale della misura, gli esiti riferiti alle persone fisiche sono pubblicati in forma anonimizzata mediante numero di protocollo o altro identificativo della domanda, salvo gli ulteriori adempimenti di trasparenza previsti dalla normativa vigente, da assolvere comunque nel rispetto delle limitazioni alla diffusione dei dati idonei a rivelare situazioni di disagio economico-sociale.

Art. 15 - Responsabile del procedimento e comunicazioni

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990 è la Responsabile del V Settore - Dott.ssa Ilaria Bucchi, 071-7505631, ilaria.bucchi@comune.loreto.an.it.

Le comunicazioni relative alla procedura sono effettuate ai recapiti indicati dal richiedente nella domanda, salvo diverse modalità previste dalla piattaforma telematica utilizzata.

Art. 16 - Disposizioni finali

La presentazione della domanda comporta l'accettazione integrale delle disposizioni del presente Avviso.

Per quanto non espressamente previsto si applicano la normativa nazionale e comunale vigente e il regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini e altri vantaggi economici, ove compatibile.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Ilaria Bucchi